

del 17 febbraio 2016

che fissa il volume massimo del prodotto per Stato membro e il periodo di presentazione delle domande di aiuto eccezionale all'ammasso privato per i quantitativi rimanenti non utilizzati di taluni formaggi di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹),

visto il regolamento delegato (UE) 2015/1852 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (²), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento delegato (UE) 2015/1852 ha istituito un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e ha fissato anticipatamente l'importo dell'aiuto.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1852 fissa al 15 gennaio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto.
- (3) Irlanda, Francia, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione l'intenzione di continuare ad avvalersi del regime di aiuto all'ammasso privato.
- (4) Dopo il 15 gennaio 2016 è rimasto inutilizzato un quantitativo di 68 123 tonnellate. È pertanto opportuno mettere tale quantitativo a disposizione degli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di avvalersi ulteriormente del regime di aiuto all'ammasso privato e stabilirne la ripartizione per Stato membro, tenendo conto dei quantitativi richiesti dagli Stati membri fino al 15 gennaio 2016.
- (5) È necessario fissare un nuovo periodo di presentazione delle domande di aiuto.
- (6) Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi dovrebbero essere applicate, *mutatis mutandis*, per l'attuazione del regime previsto dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i rimanenti quantitativi non utilizzati di formaggi, di cui al regolamento delegato (UE) 2015/1852, è fissato nell'allegato del presente regolamento.

Le norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/1852 per l'attuazione del regime dovrebbero essere applicate, *mutatis mutandis*, ai quantitativi fissati nell'allegato del presente regolamento.

Domande di aiuto

Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2016.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Stato membro	Quantitativi massimi (in tonnellate)
Irlanda	4 127
Francia	6 340
Italia	27 025
Lituania	2 616
Paesi Bassi	16 526
Finlandia	694
Svezia	2 126
Regno Unito	8 669
Totale	68 123